



Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano **temporaneamente all'estero** per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del Referendum del 22 e 23 marzo 2026, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al **VOTO PER CORRISPONDENZA** organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell'art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all'estero.

Per partecipare al voto all'estero, tali elettori dovranno - **entro e non oltre il 18 febbraio 2026** - far pervenire **al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali un'apposita opzione**. E' possibile la revoca entro lo stesso termine. Si ricorda che l'opzione è valida **solo** per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per il Referendum del 22 e 23 marzo 2026). **Il Comune terrà conto solo delle opzioni pervenute entro il termine sopra indicato.**

L'opzione (fac-simile qui reperibile) può essere inviata per posta ordinaria, P.E.C., posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall'interessato.

L'indirizzo di posta elettronica non certificata a cui inviare le domande è il seguente:

[servizidemografici.pomaretto@ruparpiemonte.it](mailto:servizidemografici.pomaretto@ruparpiemonte.it)

La dichiarazione di opzione, in carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d'identità valido dell'elettore, può essere redatta con il fac simile allegato o su altro modello, ma **deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l'indicazione dell'Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza** (vale a dire che ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).